

All. 1)
alla Delibera Presidenziale n. 51 del 27.11.2020

REGOLAMENTO ATTUATIVO

Disposizioni di cui all'art. 5, comma 8, L.R. 6 aprile 2020, n. 9 "Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", come modificato dall'art. 3 L.R. 9 luglio 2020, n. 16 "Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni".

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 8, della L.R. 6 aprile 2020, n. 9 recante "Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" come modificato dall'articolo 3 della L.R. 9 luglio 2020, n. 16 l'ARAP e il Consorzio Industriale Chieti-Pescara adottano, ciascuno per quanto di competenza, la deliberazione di sospensione dei termini in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio 2020 al 30 novembre 2020 relativi al pagamento dei canoni dovuti dalle imprese per la gestione, l'esercizio e la manutenzione degli agglomerati industriali, dei canoni dovuti per la locazione e l'utilizzazione anche ad altro titolo dei beni dell'ARAP e del Consorzio Industriale Chieti-Pescara, nonché dei contributi di urbanizzazione, come meglio specificato nell'elenco in calce.
2. L'ARAP è autorizzata a sospendere i termini in scadenza anche per i servizi e le attività indicate dell'articolo 5, comma 8, L.R. 6 aprile 2020, n. 9 e s.m.i. svolte negli agglomerati industriali per il tramite della propria società *in house* ARAP Servizi S.r.l. che intrattiene rapporti contrattuali con gli utenti finali. In tal caso le istanze delle imprese vanno inoltrate direttamente ad ARAP nei termini e modalità di cui al presente regolamento.
3. La sospensione si applica, fino alla concorrenza del Fondo, alle imprese insediate negli agglomerati degli Enti interessati che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di aver registrato, in un trimestre successivo al 23 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza Covid-19, o, in ogni caso, in conseguenza della contrazione del mercato di riferimento o della filiera di appartenenza derivante dalla crisi generale determinata dall'emergenza Covid-19. L'autocertificazione dovrà riportare, rispetto ai trimestri messi a confronto, esclusivamente il riferimento dei dati di fatturato.

4. A tal fine le imprese sono tenute ad inviare all'ARAP apposita istanza e correlata autocertificazione, sottoscritte dal legale rappresentante, utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'Ente sul proprio sito internet istituzionale, perentoriamente entro e non oltre 30 dicembre 2020, a pena di nullità della richiesta.
5. Ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella istanza le imprese devono dichiarare, a pena di inammissibilità della richiesta, il possesso dei requisiti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a) della L.R. 6 aprile 2020, n. 9 e s.m.i. nonché il calo del proprio fatturato in un trimestre successivo al 23 febbraio 2020 secondo quanto previsto dall'articolo 5 della medesima legge regionale e del presente regolamento.
6. Le imprese sono altresì tenute a fornire l'autorizzazione al trattamento dei dati per le finalità di gestione della procedura.
7. Poiché per sopperire alle esigenze finanziarie dell'ARAP e del Consorzio Industriale Chieti-Pescara è stato istituito un fondo di rotazione complessivo pari ad euro 5.000.000, l'Ente disporrà la sospensione dei termini di pagamento delle somme in scadenza per l'intero periodo compreso dal 23 febbraio 2020 al 30 novembre 2020, previa istruttoria delle istanze pervenute dalle imprese secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse, sino alla concorrenza del Fondo.
8. In caso di concessione alle imprese della sospensione di pagamenti dovuti alla società *in house* ARAP Servizi S.r.l. e di successivo accesso, da parte di ARAP, al fondo di rotazione per gli importi corrispondenti, l'Ente provvederà tempestivamente ad informare la propria società controllata ed a trasferirle le somme spettanti.
9. Poiché ai sensi di legge regionale le erogazioni di somme provenienti dal fondo di rotazione sono concesse ad ARAP sotto forma di anticipazione di liquidità da rimborsare a partire dal mese di dicembre 2020 con rateizzazioni fino al 31 dicembre 2021, analoga disciplina è adottata nei rapporti finanziari tra l'Ente e ARAP Servizi S.r.l., in caso di erogazioni relative a crediti sospesi della suddetta società controllata e successivo trasferimento a suo favore delle somme ad essa spettanti.
10. Dell'avvenuto esaurimento delle risorse ARAP darà comunicazione sul proprio sito istituzionale.
11. Ove dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse, L'Ente provvederà a riavviare la istruttoria per le istanze pervenute e rimaste inevase per esaurimento della originaria dotazione.
12. Le istanze delle imprese dovranno pervenire all'Ente esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo dedicato **arapabruzzo_lr_9-2020@pec.it**. Non saranno prese in considerazione le istanze inviate con modalità differenti, incomplete, difformi rispetto alle indicazioni del presente regolamento oppure oltre il termine indicato al precedente punto 4.

13. I pagamenti degli importi sospesi ai sensi della L.R. 6 aprile 2020, n. 9 e s.m.i. saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione, da concordare con l'Ente, con scadenza dell'ultima rata prevista entro il 31 dicembre 2021. Nella istanza di sospensione le imprese sottoscrivono espressamente l'impegno per una delle due modalità di pagamento. Il mancato rispetto del termine indicato per il pagamento comporterà la decadenza dal beneficio e andranno corrisposti sanzioni e interessi sul debito residuo. Resta ferma la possibilità di provvedere anticipatamente al pagamento degli importi sospesi. Non si fa luogo al rimborso delle somme già versate dalle imprese.
14. Ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 l'Ente provvederà ad effettuare idonei controlli a campione, in misura pari almeno al 5% delle istanze pervenute, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto rese nella istanza di sospensione.
15. L'Ente formulerà, con cadenza periodica, ai Dipartimenti della Giunta regionale competenti, richiesta di accesso al Fondo di rotazione, corredata dalla relazione esplicativa e dimostrativa dei mancati incassi e dei conseguenti fabbisogni finanziari derivanti dalle istanze di sospensione pervenute e accolte, sottoscritta dal legale rappresentante e asseverata dal revisore legale dei conti.

**ELENCO DEI CANONI E SERVIZI DOVUTI AD ARAP E ARAP SERVIZI S.R.L.
PER I QUALI È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI**

- Corrispettivi per gestione, esercizio e manutenzione aree industriali.
- Canoni per fitti, locazioni e altre concessioni d'uso a terzi di beni propri.
- Contributi oneri urbanizzazione aree.
- Fornitura acqua potabile.
- Fornitura acqua industriale.
- Depurazione.
- Fognatura.